



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI BARI  
SEZIONE LAVORO

composta dai signori Magistrati:

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Dott. Pietro Mastrorilli | Presidente relatore |
| Dott. Ernesta Tarantino  | Consigliere         |
| Dott. Luca Ariola        | Consigliere         |

alla pubblica udienza del 27/06/2023 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. . /2020 R.G. promossa da:

ASL rappresentata e difesa dall'Avv. e dall'Avv.

APPELLANTE

contro:

rappresentati e difesi

dall'Avv. MARTINO LUCIA

APPELLATI

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

Con distinti ricorsi depositati il 13.2.2017,

hanno convenuto

in giudizio la ASL di , dolendosi della revoca dell'incarico dirigenziale subita



con deliberazione del direttore Generale n. 907 del 29/07/2016 e del pregiudizio economico conseguitone.

Hanno esposto:

- a) di essere stati assunti nelle date meglio indicate alla pag. 2 della sentenza gravata, a tempo indeterminato, per altrettanti rapporti di impiego esclusivo;
- b) di avere sempre espletato esclusivamente mansioni di dirigente di struttura semplice nell'ambito del Servizio ;
- c) che, con la citata delibera n. 907 (quale parzialmente modificata dalla delibera D.G. m. 977/2016) la ASL aveva proceduto alla revoca dei predetti incarichi dirigenziali;
- d) che il provvedimento di revoca adottato dalla A.S.L. era illegittimo, lamentando, in particolare, che non sarebbe stato adottato il propedeutico atto di riorganizzazione aziendale cui faceva riferimento la delibera impugnata.

Hanno dunque richiesto:

- 1) accertarsi e dichiararsi l'illegittimità del provvedimento di revoca dell'incarico di dirigente di struttura semplice, adottato con delibera n. 907/2016 e del correlativo inquadramento a decorrere dall'1.8.2016 quali dirigenti titolari di incarico di tipologia c) ex art. 27 comma 1 CCNL Comparto Sanità – Medici Veterinari Dirigenti – dell'8.6.2000;
- 2) conseguentemente, disapplicare la suddetta delibera e ogni altro atto applicativo;
- 3) accertare e dichiarare il loro diritto alla riassegnazione dell'incarico dirigenziale di struttura semplice, nonché alla ricostruzione della carriera sotto il profilo giuridico ed economico;
- 4) condannare l'ASL convenuta a riassegnare loro l'incarico di dirigente di struttura semplice illegittimamente revocato, nonché a procedere alla ristrutturazione della carriera, anche sotto il profilo economico e previdenziale, ed a versare immediatamente le somme non corrisposte, accertando e dichiarando che essi istanti, nel periodo dall'1.8.2016 in poi, avevano comunque continuato a svolgere le



medesime mansioni proprie dell'incarico dirigenziale revocatogli, nell'ambito del  
dell'ASL .

Con sentenza del 20.2.2020, il Tribunale del lavoro di , pronunciando nel contraddittorio con la ASL , ha accolto per quanto di ragione le suddette domande ed in particolare:

1) ha dichiarato illegittima la cennata delibera del Direttore Generale n. 907 del 29/07/2016 (al pari della suddetta successiva delibera n. 977 del 2.8.2016) di revoca dell'incarico dirigenziale dei ricorrenti e, per l'effetto, ha accertato il diritto delle parti private a vedersi riassegnato l'incarico di dirigente di struttura semplice ricoperto al momento della revoca, con conseguente ripristino della retribuzione prima percepita fino alla naturale scadenza dei relativi incarichi;

2) ha condannato la ASL resistente al pagamento, in favore dei ricorrenti, a titolo risarcitorio, della differenza tra quanto percepito come titolari di incarico di tipologia c) – v. sopra – e quanto avrebbero dovuto percepire in qualità di dirigenti incaricati di struttura semplice ex art. 27, comma 1, lettera b) CCNL 8.6.2000 cit.;

3) ha condannato la ASL alla rifusione delle spese di lite.

In sintesi, ha rilevato il primo giudice:

- che la ASL non aveva affatto contestato la dedotta mancanza del propedeutico atto di riorganizzazione aziendale (cui facevano riferimento le deliberazioni di revoca impugnate), ammettendo, anzi, espressamente la mancanza di detto atto all'epoca dell'adozione delle delibere di revoca degli incarichi dirigenziali (giusta quanto dedotto alla pag. 16 della memoria di costituzione della predetta ASL);

- che gli odierni ricorrenti avevano allegato una serie di elementi dai quali desumere la natura di strutture semplici delle U.O. cui inerivano gli incarichi dirigenziali per cui è causa, elementi mai contestati da parte dell'ASL “con la conseguenza che deve ritenersi pacifica la natura di strutture semplici di dette U.O”;

-che non vi era alcun atto aziendale dal quale poter desumere la soppressione di tali strutture semplici onde ridefinire l'assetto organizzativo aziendale, in sintonia con gli



standard fissati dalla Regione Puglia tramite le DD.GG.RR. n. 1388 del 21.6.2011 e n. 3008 del 27.12.2012 (di cui infra).

A ciò andava aggiunta la mancata specifica contestazione, da parte dell'ASL, del dedotto continuato svolgimento di fatto, da parte dei ricorrenti, delle medesime mansioni e funzioni svolte precedentemente alla revoca.

Avverso detta sentenza, ha proposto appello la ASL con ricorso depositato in data 25.7.2020.

Gli appellati hanno resistito con apposita memoria.

Con ordinanza in data 8.9.2020, ad istanza della ASL appellante, era sospesa l'esecutorietà della sentenza impugnata.

Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto, previa discussione orale.

La ASL censura la sentenza con un unico, articolato motivo di gravame, lamentando:

- che il primo giudice non aveva valorizzato l'effetto caducatorio della sentenza del TAR n. 3338 del 9.7.2002 che aveva annullato la delibera n. 300 del 10.2.1998 avente ad oggetto "individuazione nomina dei Dirigenti delle Unità Operative";

- che, avendo l'A.G.A. evidenziato l'illegittimità dell'intera procedura originaria di conferimento degli incarichi, le posizioni soggettive dei dirigenti destinatari delle nomine erano tutte inscindibilmente connesse tra loro, poiché tutte individuate con gli stessi criteri, dichiarati non conformi alle previsioni normative e contrattuali vigenti in materia;

- che, in tale contesto, la ASL, al fine di garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa, nonché di eliminare disparità di trattamento, incoerenze e disomogeneità, da ultimo rilevate anche dalla Regione Puglia con riguardo agli standard fissati dalle DD.GG.RR. n. 1388 del 21.6.2011 e n. 3008 del 27.12.2012, aveva dovuto procedere, in un primo momento, alla proroga in via provvisoria degli incarichi in questione, onde evitare l'interruzione di pubblico



servizio, e, successivamente, anche all'esito di concertazioni sindacali, a disporre con la motivata delibera n. 907 del 29.7.2016, impugnata dai ricorrenti, la revoca di tutti gli incarichi di struttura semplice illegittimi alla luce della sentenza del G.A..

Ciò detto, dev'essere preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dagli appellati, i quali lamentano l'introduzione da parte della ASL di eccezioni e contestazioni nuove e comunque non pertinenti in relazione agli specifici atti di conferimento d'incarico oggetto di causa.

Va premesso all'uopo che il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d'interesse pubblico di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicchè il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti e il giudice cui ne risulti l'esistenza non è vincolato dalla posizione assunta da queste ultime in giudizio, ma può procedere al suo rilievo e valutazione anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (così Cassazione civile, sez. lav., 03/04/2017, n. 8607).

Inoltre, l'eventuale inconferenza del motivo di gravame, di cui si dirà in seguito, rappresenta semmai un profilo di infondatezza nel merito dell'appello e non già di inammissibilità dello stesso

Nel merito, l'appello della parte pubblica è infondato.

1. Ricapitolando i termini della vicenda, osserva la Corte che, con la citata delibera D.G. n.907 del 29.7.2016, la ASL disponeva di revocare, a decorrere dall'1.8.2016, gli incarichi di struttura semplice riportati nell'allegato elenco 1 e per le motivazioni ivi indicate.

In particolare, con detta delibera venivano revocati:

- (1) gli incarichi conferiti dall'ex ASL        con deliberazione n.300/98, annullata dal Tar        con sentenza n.3338/2002 (v. punto 1 del dispositivo della delibera);
- (2) gli incarichi conferiti ai Dirigenti successivamente trasferiti in Strutture diverse da quella originaria e/o le cui funzioni non venivano più svolte e/o che fossero sprovvisti di formale provvedimento di incarico (v. punto 2 del dispositivo della delibera);



- (3) gli incarichi che, a seguito della mancata attestazione richiesta dal Direttore Sanitario o, a seguito di attestazione rilasciata dai dirigenti competenti, risultavano sprovvisti dei requisiti di “Struttura” di cui all’art.27 del CCNL 8.6.2000 e/o risultavano carenti del personale minimo (n.2 unità), alla diretta ed esclusiva dipendenza, in modo da garantire l’attività sia giornalmente che nel corso dell’anno (v. punto 3 del dispositivo della delibera).

1.1 Con la stessa delibera veniva stabilito, inoltre:

- di assegnare al predetto personale un incarico di tipologia c) di cui all’art.27, comma 1, CCNL 8.6.2000, con la corrispondente retribuzione di posizione minima unificata e con attribuzione temporanea della variabile aziendale attualmente in godimento, salvo conguaglio e il tutto compatibilmente con le risorse dei fondi aziendali disponibili;
- di avviare la procedura di revisione degli incarichi di tipologia c);
- di confermare gli incarichi di struttura semplice che, a seguito della certificazione richiesta dal Direttore Sanitario e rilasciata dai Dirigenti competenti, risultavano provvisti dei requisiti di “Struttura” di cui all’art.27 CCNL 8.6.2000, che non rientravano nelle cause di esclusione di cui ai punti 1, 2 e 3 e che avevano superato la fase di verifica tecnica-amministrativa. Al riguardo si precisava che la conferma era da ritenersi provvisoria, finalizzata a garantire la continuità del servizio, e che la relativa durata era limitata al tempo necessario per pervenire alla riorganizzazione strutturale e funzionale aziendale e che successivamente gli incarichi dovevano ritenersi caducati per essere riassegnati secondo la normativa contrattuale vigente.

2. Nelle premesse della delibera n.907/2016 cit. la ASL illustrava inoltre le motivazioni ed il percorso procedimentale seguito per giungere alla revoca dei predetti incarichi.

In particolare, alla base della revoca degli incarichi vi era il disallineamento complessivo riscontrato tra il numero massimo di incarichi conferibili stabilito nelle delibere di G.R. nn.1388 del 21.6.2011 e 3008 del 27.12.2012 ed il numero delle strutture semplici effettivamente esistenti; che, pertanto, al fine di ottemperare a



quanto sollecitato al riguardo dalla Regione Puglia con nota del 16.4.2015, nonché a quanto evidenziato dal Collegio Sindacale con verbale n.45 dell'1.12.2015 in ordine alla mancata applicazione degli standard previsti dalle citate delibere regionali, la Direzione Generale aveva attivato l'iter procedurale propedeutico alla normalizzazione di detta situazione, utilizzando, al fine di individuare gli incarichi da revocare, i criteri indicati nella parte dispositiva.

3. Con successiva delibera D.G. n.977 del 2.8.2016 in atti, la ASL modificava parzialmente la delibera n.907/2016 essendo stato rilevato uno scostamento tra i numeri di matricola riportati negli elenchi 1 e 2 allegati alla delibera, con la conseguenza che i predetti elenchi venivano integralmente sostituiti con quelli allegati alla predetta nuova delibera.

Per cui, in base al nuovo "elenco 1" allegato alla delibera correttiva n.977/2016, la motivazione alla base della revoca in capo a tutti gli odierni appellati (riportati nelle posizioni nn. \_\_\_\_\_ dell'elenco, come si desume dai numeri di matricola

riportati anche sui prospetti paga, ad ognuno dei quali corrisponde una delle specifiche motivazioni di revoca individuate dalla precedente delibera n. 907/2016 cit.) dell'incarico di Responsabile di Struttura Semplice, risultava pacificamente la seguente:

"non risultano i requisiti di cui ai commi 3 e 7 dell'art.27 del CCNL 2000" (ovvero la responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziaria) "e/o la presenza di personale minimo (n.2) per garantire la normale attività diurna e annuale" (per

\_\_\_\_\_ detta motivazione, per il vero, era già stata riportata nella delibera n.907/2016 che, pertanto, per essi veniva confermata).

3.1 Tanto premesso, la revoca degli odierni appellati – a differenza di quanto avvenuto per altri dirigenti dei quali pure si è occupata in precedenza questa Corte – non risultava intervenuta in forza dell'effetto (anche solo latu sensu) caducatorio - espansivo della sentenza del TAR \_\_\_\_\_ n. 3338 del 9.7.2002 cit. rispetto alla delibera n. 300 del 10.2.1998, sia perché essi risultano espressamente revocati, come visto, in virtù di un'altra distinta motivazione, sia in considerazione del fatto che i



medesimi, come documentalmente evidenziato nelle rispettive difese in atti, hanno ottenuto il conferimento degli incarichi dirigenziali oggetto di causa (ovvero di revoca) in forza di altre distinte e successive delibere (emanate tra il 2002 ed il 2005, alcune, dunque, in epoca addirittura successiva alla sentenza del TAR), mai menzionate dalla ASL in sede di gravame ed in relazione alle quali non risultano mai specificamente lamentati o dedotti, in questa sede, da parte dell'ASL appellante vizi in qualche modo accostabili a quelli evidenziati dal TAR in relazione alla cennata delibera n. 300/1998.

3.2 Va da sé che l'appello della ASL - fondato, per intero, sull'omessa valutazione da parte del Tribunale, “della portata decisoria della sentenza n. 3338/2002 del TAR” e sugli effetti, per così dire, espansivi di quest'ultima - non è conferente in relazione alla specifica motivazione della revoca che ha attinto gli odierni appellati e, per l'effetto, in relazione alla specifica motivazione della sentenza odiernamente gravata che – del tutto correttamente – è sostanzialmente partita dal presupposto che la suddetta sentenza del TAR qui, appunto, non rilevava, concentrandosi (v. sopra) sulla mancanza, nella specie, di un previo atto di riorganizzazione aziendale – aspetto non attinto dal benchè minimo motivo di gravame da parte della ASL - piuttosto che sull'illegittimità in radice dell'atto di conferimento dell'incarico (in relazione al quale, lo si ribadisce, in questa sede d'appello risulta in ogni caso dedotto un unico vizio del tutto non pertinente).

3.3 Senza contare che, come detto sopra, la sentenza gravata, in relazione alla specifica motivazione effettivamente posta a fondamento della revoca degli incarichi degli odierni appellati (v. punto 1 della motivazione della presente sentenza) ha, come detto, osservato che i ricorrenti avevano allegato una serie di elementi dai quali desumere la natura di strutture semplici delle U.O. cui inerivano gli incarichi dirigenziali per cui è causa, elementi mai contestati (rectius censurati in sede di gravame) da parte dell'ASL “con la conseguenza che deve ritenersi pacifica la natura di strutture semplici di dette U.O”, senza contare che la ASL “ha ommesso di considerare che gli standard regionali avrebbero dovuto essere recepiti nell'atto



aziendale e che comunque prima di revocare gli incarichi in questione si sarebbe dovuto, eventualmente, sopprimere la struttura cui gli stessi inerivano e quindi ridefinire l'assetto organizzativo aziendale", laddove, nella specie, "non vi è alcun atto aziendale dal quale poter desumere la soppressione di tali strutture semplici" (passaggi motivazionali che, sebbene essenziali nell'economia della presente decisione, in relazione alla sopra evidenziata specifica motivazione posta a fondamento della revoca oggetto di causa, non risultano qui espressamente censurati da parte della ASL e devono dunque ritenersi ormai passati in giudicato).

4. Si osserva inoltre, per completezza, che, con la più volte citata sentenza n. 3338/2002 del TAR , il G.A., pronunciandosi sul ricorso proposto dalla dott.ssa nei confronti della Azienda USL e del controinteressato dott. , ha annullato la deliberazione n. 300 del 10.2.1998 con la quale l'Azienda Sanitaria aveva individuato e nominato in via temporanea e provvisoria i responsabili delle unità operative come risultanti dal relativo prospetto (tra cui, appunto, il dott. , nominato responsabile della U.O. Interdistrettuale ; in motivazione (cfr. sentenza in atti) il G.A. ha dato atto che <<avverso la suddetta deliberazione, nella parte in cui reca la nomina del dott. ...ha proposto ricorso la dott.ssa >>, pervenendo all'annullamento del provvedimento impugnato in accoglimento dei motivi di ricorso volti a stigmatizzare la violazione dell'art. 3, l. n. 241/90, quale specificazione in concreto <<di un principio generalissimo discendente dall'art. 97 della Costituzione>>.

Invero, secondo il TAR, <<l'amministrazione sanitaria dapprima avrebbe dovuto procedere ad una valutazione comparativa delle...posizioni, al fine di assicurare il massimo di correttezza e trasparenza della propria azione e, quindi, avrebbe dovuto esplicitare il risultato delle sue valutazioni, indicando perché la scelta era caduta sul dipendente poi designato. Non di meno, nella deliberazione impugnata, si è taciuto del tutto sui presupposti, le ragioni e gli elementi di comparazione, in base ai quali la AUSL era giunta alla identificazione del responsabile...>>.



4.1 Con successiva deliberazione del D.G. n. 1313/2006 del 30.12.2006, la AUSL , preso atto della suddetta sentenza del G.A., dell'annullamento della delibera n. 300/1998 e della mancata adozione, sino a quel momento, di alcuna misura in relazione agli incarichi conferiti dalla delibera annullata, ebbe poi a disporre con urgenza una sanatoria dei suddetti incarichi nel periodo 10.7.2002 (giorno successivo al deposito della sentenza) - 30.12.2006 (data della deliberazione);

ha autorizzato la proroga in via precaria fino al 30.8.2007 dell'esercizio delle funzioni già svolte in forza degli incarichi, onde disporre del tempo necessario all'attribuzione di tutte le investiture direzionali a regime per Aree, Strutture ed Unità Operative, conformemente alle procedure stabilite dalla contrattazione collettiva della Dirigenza sanitaria;

ha evidenziato che il 30.8.2007 era da intendersi quale termine improrogabile per il conferimento degli incarichi a regime e che, nelle more dell'esercizio in proroga, in via precaria e necessitata, delle funzioni relative a ciascun incarico sarebbe spettato, a ciascun incaricato, il trattamento economico in atto già corrisposto.

5. Infine con la citata deliberazione del D.G. n. 907/16 del 29.7.2016 (quella impugnata dalle parti private), la ASL ha dato atto:

che, a seguito dell'accorpamento per fusione delle tre AASSLL (ex AASSLL ), disposto con L.R. n. 39 del 28.12.2006, e della istituzione della ASL , con decorrenza 1.1.2007, erano state rilevate gestioni difformi nelle procedure di affidamento degli incarichi di direzione di struttura semplice da parte delle Aziende incorporate;

che erano emerse numerose anomalie, tra le quali, per quanto qui più direttamente rileva, <<incarichi conferiti dalla ex ASL ...riconducibili alla Deliberazione n. 300/98, successivamente annullata dal TAR con sentenza n. 3338/2002>>;

che la Direzione aziendale, a seguito di una prima ricognizione effettuata con l'ausilio dell'Area gestione risorse umane, aveva riscontrato un disallineamento tra le delibere DGR n. 1388 del 21.6.2011 e DGR n. 3008 del 27.12.2012 ed il numero delle strutture semplici esistenti, avviando l'iter procedurale propedeutico alla



normalizzazione della situazione; che il Servizio programmazione assistenza ospedaliera e specialistica della Regione Puglia, con nota prot. n. 14585 del 16.4.2015, aveva rivolto espresso sollecito all'adozione dei provvedimenti attuativi delle citate DD.GG.RR.;

che il Collegio sindacale della stessa ASL aveva rilevato, nel dicembre 2015, la mancata applicazione da parte dell'amministrazione degli standard fissati dalla Regione; che era stato all'uopo avviato un confronto con le OOSS dell'area della Dirigenza medica al fine di individuare soluzioni condivise e si era concordato di affidare ad un tavolo tecnico a composizione mista l'esame della situazione;

che, nel corso delle operazioni di verifica, era stato preso in considerazione anche l'elenco degli incarichi dirigenziali a suo tempo conferiti con la delibera n. 300/98 e rilevato che, a seguito dell'annullamento della stessa, la delibera n. 1313/2006 aveva prorogato in via precaria e di necessità lo svolgimento delle funzioni correlate a ciascun incarico e per effetto della delibera n. 300/98 già esercitate fino al 30.8.2007; che, all'esito della ricognizione complessiva, era emerso che, all'attualità, gli incarichi nel complesso conferiti e svolti di struttura semplice superavano il limite massimo fissato in n. 102, cui doveva tassativamente uniformarsi la ASL, in forza delle richiamate DD.GG.RR.;

che il Direttore sanitario, con nota n. 66023 del 30.6.2016, aveva trasmesso l'elenco dei dirigenti espletanti funzioni di direzione di struttura semplice, precisando che <<da tale elenco>> andavano <<esclusi i dirigenti non destinatari di regolari atti amministrativi>>; che, dopo ampia ed approfondita discussione, si era deciso di utilizzare, per delineare il nuovo assetto organizzativo aziendale, i criteri di revoca, relativamente alle strutture semplici attualmente in essere, qual sopra delineati (v. punto 1 della presente motivazione).

6. Operati i suddetti chiarimenti, l'odierno appello non può che essere integralmente disatteso, avuto riguardo alla sostanziale inconferenza del motivo di gravame ivi svolto e le spese del presente grado seguono la soccombenza della ASL.

**PQM**



definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'ASL nei confronti di

, con ricorso depositato in data 25.7.2020 avverso la sentenza resa  
in data 20.2.2022 dal Tribunale di , giudice del lavoro, così provvede:

rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza gravata;

condanna l'ASL al pagamento, in favore degli appellanti, delle spese del presente  
grado di appello, con distrazione, spese che liquida in complessivi € , oltre  
accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,  
dell'ulteriore importo a titolo di contributo, se dovuto.

Così deciso in Bari il 27/06/2023

Il Presidente estensore  
Dott. Pietro Mastrorilli

